

## **Il trasporto della salma da e per l'estero e il passaporto mortuario**

### **Come sono regolati i trasporti funebri verso i Paesi stranieri?**

Anche per il trasporto all'estero della salma occorre essere provvisti di adeguata autorizzazione. Il rilascio della stessa è regolato dal DPR 285/1990 (articoli 27/28 e 29), Convenzione di Berlino (10 febbraio 1937), Convenzione con il Vaticano (28 aprile 1938), scambio di note con la Svizzera (14 maggio 1951) e infine Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 – paragrafo 8.

### **Quali sono gli adempimenti del comune italiano di decesso del cittadino la cui salma deve essere trasportata all'estero?**

Il rilascio del passaporto mortuario per le salme da trasportare in uno Stato **aderente** alla Convenzione di Berlino (10/2/1937) e il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto delle salme da trasportare in uno Stato **non aderente** alla Convenzione di Berlino previo nulla osta del consolato competente. Tale passaporto/autorizzazione era prima di pertinenza delle Prefetture, ma dal novembre 2011 la competenza è stata trasferita ai comuni. Va rilasciato a firma del Dirigente/Responsabile del servizio, non dell'USC.

### **Cos'è la Convenzione di Berlino?**

La convenzione di Berlino del 10.2.1937 prescrive il rilascio del "passaporto mortuario" nel testo conforme alla convenzione in lingua italiana e almeno in un'altra lingua tra le più usate. Essa è stata sottoscritta da Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia (Cile, Danimarca e Olanda l'hanno firmata, ma non ancora ratificata). Il passaporto va rilasciato dal comune di decesso in bollo (anche l'istanza andrà in bollo) e accompagnato da un estratto di morte, certificato dell'Azienda Sanitaria ex artt. 30 e 32 DPR 285/1990 e autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'USC.

### **E se il Paese di destinazione della salma non ha aderito alla convenzione di Berlino?**

Il Comune di decesso dovrà rilasciare l'autorizzazione al trasporto (in bollo) previa istanza (anch'essa in bollo) corredata di: nulla osta per l'autorizzazione dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta (la richiesta compete all'impresa funebre o ai familiari), certificato dell'Azienda Sanitaria ex articoli 30 e 32 DPR 285/1990, autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'USC, estratto dell'atto di morte (legalizzato/apostillato). In tale caso occorre informare il Prefetto della provincia di frontiera di transito della salma.

### **Cosa compete invece al comune italiano di destinazione della salma proveniente dall'estero?**

Per l'introduzione della salma in Italia con provenienza da uno Stato aderente, il passaporto viene rilasciato dalle Autorità competenti del Paese da cui proviene. Invece, per l'introduzione della salma da un Paese non aderente alla convenzione, occorre presentare istanza all'Autorità Consolare Italiana del luogo di partenza, corredata da estratto di morte, certificato dell'Autorità Sanitaria straniera (articoli 30/32 DPR 285/1990), certificato riportante la causa del decesso. L'Autorità Consolare trasmette la pratica al Ministero degli Affari Esteri per l'inoltro al

Comune di destinazione.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione o nulla osta all'introduzione della salma (non prima di aver verificato il diritto di sepoltura) e la trasmette all'Autorità Consolare che rilascerà l'autorizzazione al trasporto in Italia.

Anche in questo secondo caso si dovrà dare avviso al Prefetto della provincia di frontiera di transito della salma.

### **E nel caso di ceneri e resti mortali?**

Si segue la stessa procedura del trasporto salma. Non servono misure precauzionali igienico-sanitarie e in caso di trasporto all'estero **non** opera la Convenzione di Berlino, quindi occorrerà sempre l'autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Servizio, in lingua italiana e straniera con le generalità defunto, la data di morte, di cremazione, di esumazione o estumulazione, la destinazione e il nulla osta dell'autorità consolare straniera del Paese di destinazione (circolare 24/1993 - paragrafo 8.1)